

Verbale Integrativo

**CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria MODA - CHIMICA CERAMICA
- DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO del 7 novembre 2017**

Roma, 30 ottobre 2018

Tra le Associazioni Datoriali

CNA FEDERMODA

CNA PRODUZIONE

CNA ARTISTICO E TRADIZIONALE

CONFARTIGIANATO MODA

CONFARTIGIANATO CHIMICA

CONFARTIGIANATO CERAMICA

CASARTIGIANI



CLAAI

e le Organizzazioni Sindacali

FILCTEM – CGIL

FEMCA – CISL

UILTEC-UIL



Si è convenuto sul seguente verbale integrativo dell'accordo di rinnovo del 7 novembre 2017:

Articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità

In relazione a quanto previsto dalla Delibera del Comitato Esecutivo Ebna del 12 maggio 2010 e dall'Atto di Indirizzo sulla bilateralità sottoscritto al livello confederale il 30 giugno 2010 le parti stabiliscono che:

1. la bilateralità prevista dagli accordi e dai contratti collettivi dell'artigianato e delle PMI è un sistema che coinvolge tutte le imprese aderenti e non aderenti alle associazioni di categoria in quanto eroga prestazioni di welfare contrattuale che sono indispensabili a completare il trattamento economico e normativo del lavoratore previsto all'interno dei contratti collettivi di categoria;
2. le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore il quale matura, esclusivamente nei confronti delle imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte dell'impresa datrice di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dagli Enti bilaterali nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;
3. l'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni erogate dagli enti bilaterali saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione;
4. le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 25 lordi mensili per tredici mensilità. Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al comma 2. In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.

Stralcio della delibera Ebna del 12 maggio 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente CCNL:

5. saranno conseguentemente avviati gli istituti previsti dalla bilateralità, sulla base degli accordi e dei contratti collettivi nazionali rinnovati ed in corso di rinnovo, i cui contributi definiti ed indicati dalle parti, di seguito evidenziati, rappresentano una quota omnicomprensiva costituente la somma degli importi annui determinati sulla base delle percentuali adottate e calcolate su un imponibile medio di 12.500 Euro, ferme restando le intese regionali in materia e la possibilità, a tale livello, di prevedere importi superiori:

a) RAPPRESENTANZA SINDACALE	0,10% - 12,5 €
b) RAPPRESENTANTE TERRITORIALE SICUREZZA e FORMAZIONE SICUREZZA	0,15% - 18,75 €
c) ENTE BILATERALE NAZIONALE	0,01% - 1,25 €
d) RAPPRESENTANZA IMPRESE	0,25% - 31,25 €
e) FONDO SOSTEGNO AL REDDITO	0,49% - 61,25 €

(questo importo è comprensivo dei 34 € stabiliti ai sensi della legislazione vigente e della quota relativa alla gestione).

6. Inoltre, sulla base dell'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 recepito dalle parti firmatarie del presente accordo di rinnovo si stabilisce che:

- le aziende verseranno i contributi alla Bilateralità attraverso uno specifico codice tributi inserito all'interno del modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo, pari ad Euro 125 annui per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato, sarà frazionato in 12 quote mensili ciascuna delle quali di importo pari a 10,42 €. Per i lavoratori part-time con orario di lavoro fino alle 20 ore settimanali la quota è ridotta del 50%.
- Con il versamento attraverso il nuovo meccanismo di raccolta, le imprese saranno considerate in regola per quanto attiene ai 34 € di cui al punto 5, lettera e).
- In caso di elezione del rappresentante interno alla sicurezza, a fronte di formale richiesta da parte dell'azienda e di invio all'Ebna della necessaria documentazione, l'importo relativo sarà riaccredito all'azienda avente diritto. Le parti si incontreranno tempestivamente all'insorgere di eventuali problematiche sul punto.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

- Le risorse relative al punto 5, lettere a), b), e), saranno contabilizzate separatamente sulla base degli accordi in essere a livello regionale e, ove non esistenti tali accordi, le risorse saranno contabilizzate separatamente rispetto al resto delle risorse raccolte.

La delibera approvata dal Comitato Esecutivo dell'EBNA in data 12 maggio 2010 e relativa alla bilateralità costituisce parte integrante del presente accordo.

Nota a verbale n. 1

Per effetto della stipula del presente accordo Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil, d'intesa con le proprie Confederazioni e con le Federazioni/Unioni di categoria firmatarie il presente CCNL comunicheranno ad Ebna le modalità per effettuare il ristorno delle quote di cui alla lettera A) della Delibera Ebna del 12 maggio 2010, al fine di favorire lo sviluppo della rappresentanza sindacale e la promozione della contrattazione di categoria nelle imprese dei Settori del CCNL.

Ebna prenderà atto della richiesta e ne darà attuazione.

Qualora costituita a livello territoriale dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL, la Rappresentanza Sindacale di Bacino, non si sovrapporrà ad altre forme di rappresentanza (RSU/RSA) anche in essere alla data di sottoscrizione del presente accordo.

Nota a verbale 2

Gli obblighi di cui al presente articolo decorrono come segue:

- *dal 1° agosto 2014 per le Imprese del Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero;*
- *dal 1° agosto 2015 per le Imprese della Chimica-Ceramica;*
- *dal 1° gennaio 2019 per le Imprese di Decorazione piastrelle in terzo fuoco;*

Disciplina dell'Apprendistato professionalizzante - Integrazioni

Nota a verbale n.3

Sezione Moda


Nota a verbale – a seguire capitolo Formazione dell'Apprendista:

Poiché i livelli 2° Bis e 3° Bis non sono autonomi ma differenziazioni economiche dei livelli 2° e 3°, le parti si danno atto, che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori, il 2° Bis e 3° Bis non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento:

Livello di destinazione finale	1 livello inferiore è uguale a:	2 livelli inferiori sono pari a:
8° (12 mesi)	7° (12 mesi)	6° (12 mesi)
7° (12 mesi)	6° (12 mesi)	5° (12 mesi)
6° (12 mesi)	5° (12 mesi)	4° (12 mesi)
5° (12 mesi)	4° (12 mesi)	3° (12 mesi)
4° (12 mesi)	3° (12 mesi)	2° (12 mesi)
3° Bis e 3° (12 mesi)	2° (12 mesi)	1° (12 mesi)
	2° (12 mesi)	1° (12 mesi)
2° Bis e 2° (12 mesi)	2° (12 mesi)	1° (12 mesi)

Sezione Ceramica

Resta confermato che non è possibile costituire un rapporto di apprendistato per lo svolgimento delle mansioni previste nella categoria F.

The image shows several handwritten signatures in blue ink, scattered across the lower half of the page. The signatures are stylized and vary in complexity, including some that appear to be initials or full names written in a cursive or shorthand style.

Nuovo articolo "Azioni per lo sviluppo del sistema di relazioni sindacali."

A fine di promuovere le attività utili allo sviluppo delle politiche dei settori ricompresi nella sfera di applicazione del CCNL PMI MODA - CHIMICA CERAMICA PI - DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO PMI, le parti convengono di attivare un sistema che opererà all'interno della bilateralità nazionale nell'ambito delle seguenti attività:

- a) sostegno ai costi connessi alle attività sindacali e alla stampa dei CCNL;
- b) supporto e sostegno alle attività dell'Osservatorio Paritetico, anche al fine di promuovere la contrattazione di II livello;
- c) analisi, studi e ricerche realizzati su indicazione del comitato paritetico nazionale, anche in sinergia con Istituti di ricerca, Enti pubblici (Università, CNEL etc.)

Le parti convengono che per il finanziamento delle suddette attività verranno convogliate le risorse previste dall'ex art. 17 del CCNL TAC-PMI, che verrà così novato.

GR.

Pro

h

AA

]

A

A

E

A

AA